

[FAUNA SELVATICA] Un disegno di legge della Lega propone di non includerli più fra le specie tutelate

Un piano di lotta a nutrie e piccioni

[DI GIUSEPPE FUGARO]

Nutrie e colombi sono specie protette in base alle norme contenute nella legge 157/1992 sulla protezione della fauna selvatica per cui non è consentito cacciarle o limitarne la proliferazione. Ma i danni causati all'agricoltura sono aumentati in maniera preoccupante.

Un disegno di legge di iniziativa parlamentare sottoscritto dai deputati Caon, Allasia, Attaguile, Matteo Bragantini, Paolo Grimoldi, Marcolin della Lega ha iniziato il suo iter legislativo, in sede consultiva, il 23 settembre 2013, da parte della commissione Agricoltura della stessa Camera. Il ddl propone una modifica della legge 157/92 per consentire la caccia e altri interventi limitativi dello sviluppo delle relative popolazioni. Al fine di semplificare l'attuazione, da parte degli enti

locali interessati, degli interventi, nutria e piccione vengono inclusi tra le specie per le quali non si applicano le norme di tutela previste per la fauna selvatica.

L'art. 2, comma 2, della 157, infatti, non si applica a talpe, ratti, topi propriamente detti, arvicole. A tali specie verrebbero aggiunti le nutrie e i piccioni.

[CONTROLLO E ABBATTIMENTO

Per quanto riguarda gli interventi di contenimento ed eradicazione della nutria, si prevede la possibilità, per le province, di predisporre, previo parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale piani di controllo e abbattimento delle nutrie, in collaborazione con:

- proprietari o conduttori dei fondi purché muniti di licenza di caccia; guardie forestali; agenti venatori volontari provinciali; guardie comunali con licenza di caccia; guardie

dipendenti dalle aziende faunistico-venatorie; operatori espressamente autorizzati dalle province.

Gli interventi potranno essere eseguiti anche nei parchi naturali e nelle aree protette, d'intesa con gli enti o con gli organismi gestori dei parchi e delle aree.

[STERILIZZARE

L'art. 3, infine, stabilisce la possibilità per i comuni di adottare interventi urgenti per contenere e per ridurre il numero dei colombi urbani presenti nei loro territori, attraverso l'utilizzazione di mangime sterilizzante per colombi a base di nicarbazina, molecola non ormonale, che inibisce le funzioni riproduttive, non è dannosa per gli animali ed è priva di rischi per l'uomo. A differenza di qualsiasi altro pesticida, la nicarbazina non ha un'attività biocida, agisce su entrambi i sessi ed è completamente metabolizzata, non per-

mane nelle feci e quindi nell'ambiente. Inoltre, il farmaco aiuta il sistema immunitario degli uccelli perché riduce i parassiti intestinali. Per questi motivi il suo uso è ben visto e auspicato da tutte le associazioni animaliste.

La crescente presenza delle nutrie è particolarmente allarmante in alcune aree di Lombardia e Veneto provocando il danneggiamento delle colture e di importanti opere idraulico-agrarie e la diffusione della leptospirosi.

L'emergenza piccioni, o dei colombi urbani, è invece collegata alla sensibile riduzione dei predatori naturali, all'abbondanza di cibo e alla particolare ricettività dei centri urbani. L'aumento continuo della popolazione di piccioni, oltre a mettere a rischio l'integrità del patrimonio edilizio e monumentale delle città, crea gravi problemi igienico-sanitari per l'uomo e per gli animali domestici. ■

[COLOMBI Dalla città alla campagna

Non tutti i piccioni sono uguali davanti alla legge per cui quello che vive e prolifera in città potrebbe aver perso la tutela che la legge attribuisce alle specie selvatiche. Una controversia tutta giuridica dovuta al fatto che i colombi di città discendono dal piccione selvatico *Columba livia*. Oggi si distinguono:

- il **piccione selvatico** rinvenibile in natura;
- il **colombo torraiole**, selvatico, vive su torri e campanili;
- il **colombo di città**, presente abitualmente nelle aree urbane e nelle campagne e in tal caso la riproduzione è indipendente dall'uomo e l'alimentazione è prevalentemente di origine antropica;
- il **colombo domestico**, allevato dall'uomo in razze diverse.



Al piccione selvatico si applicano le disposizioni della legge 157/1992, in quanto specie protetta; gli interventi ammessi sono di competenza delle regioni; il colombo domestico, in taluni casi, si è ritenuto che non rientri nell'ambito delle specie tutelate e sia suscettibile di interventi di contenimento da parte del sindaco attraverso il potere di ordinanza, art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

La Corte di Cassazione, sezione III Penale, 26 gennaio 2004, n. 2598, ha precisato che il colombo o piccione torraiole va incluso tra gli animali selvatici in quanto vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale, sicché ne è vietata la caccia o la cattura. Secondo la Corte la fauna diventa domestica solo quando la sua condizione di vita è interamente governata dall'uomo in ordine ai profili riproduttivi, alimentari e abitativi. ■ G.F.